



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
SIANO – BRACIGLIANO

Via Pulcino, snc – 84088 Siano (SA) – Tel. 0815181021



ISTITUTO COMPRENSIVO SIANO - BRACIGLIANO
Prot. 0009015 del 15/09/2025
I (Uscita)

Personale scolastico/Genitori
Albo pretorio on line/Sito web/Bacheca ARGO/Atti della scuola

Circolare n. 30

OGGETTO: informativa assenze ex D.L. n. 123/2023 convertito in Legge n. 159/23 (Decreto Caivano) Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

PREMESSO che la Legge in oggetto:

- ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- **il dirigente scolastico** verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge...
- prevede che **il Sindaco**, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge;
- **la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione** già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni;
- **la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione**, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno;
- **l'Ufficio Didattica della scuola** cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche;
- **i docenti e l'Ufficio Didattica** verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico;

SI INVITANO

1. **i genitori** a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente;
2. **i docenti** a controllare le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, **anche non consecutivi**, nel corso di tre mesi, a darne immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

SI RINVIA

per obbligo e completezza,

- **all'art. 570-ter codice penale** che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);
- **al comma 3-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 48/2023**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, *Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo*

SI PRECISA



- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
- le assenze devono sempre essere giustificate;
- le ore di mensa degli alunni iscritti al tempo prolungato non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio. Eventuali assenze in quelle ore vanno comunque adeguatamente giustificate, e documentate, se continuative, con apposita certificazione medica;
- le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio;
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica *alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura* (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare);
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari,
- **nella scuola secondaria di I grado**, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, pari 75% delle ore di lezione (891 ore)
- **il limite di assenze, dunque, è pari a ¼ del monte ore annuale**, ovvero 297 ore.
- le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. A tal proposito si riporta la delibera del Collegio dei docenti del 02/09/2025:

CRITERI DEROGA alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. gravi e documentati motivi di famiglia;
4. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).
6. Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.
7. qualora si tratti di eventi prevedibili, i genitori sono tenuti a darne comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

- **l'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.** Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Elena Pappalardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa